

## *Franca de Marini Avonzo e il ‘metodo’, fra esegesi (e storia dell’esegesi), filologia classica, interpolazionismo*

Sono felice e onorata di condividere con colleghi autorevoli e illustri l’opportunità di onorare Franca de Marini Avonzo, scomparsa nel 2012, ma il cui ricordo è indelebile (per citare Ungaretti) «nella malinconia dei vivi»: dei familiari, degli allievi e di chi ha avuto la fortuna di conoscerla (non solo come maestra).

Come ha scritto Gloria in un suo bel ricordo del 2013, «La storia della Facoltà di Giurisprudenza e dell’Ateneo genovese si è intrecciata per cinquant’anni con lei»<sup>1</sup>. de Marini è «stata tra le prime donne intellettuali che hanno contato non solo nell’ambiente universitario genovese, ma anche, e soprattutto, in quello romanistico, particolarmente ostile, allora, alle ‘studiose’. È stata la prima donna professore ordinario chiamata nella Facoltà di Giurisprudenza di Genova»: stando a Mario Amelotti, che sostenne la sua candidatura «la decisione non era stata presa con facilità, proprio in quanto donna»<sup>2</sup>. Le sue qualità scientifiche, la sua decisa personalità e la forte originalità delle sue ricerche furono a fondamento della chiamata – ovviamente il dato umano è scomparso con lei, non così invece il suo lascito letterario.

Molto è stato detto sulla sua figura, molti ricordi affettuosi e densi sono stati pronunciati anche in questa occasione, al punto che temo mi resti ben poco da dire. Mi sembra in ogni caso di poter formulare qualche osservazione non del tutto peregrina sul volume, una vera e propria *summa*, a mio modo di vedere, del suo lavoro scientifico (apparso dapprima come ‘Corso’, nel 1968/69, poi in tre fortunatissime edizioni nel 1970, nel 1973, e nell’ultima, del 2001, pubblicata ‘a quattro mani’ con Carlo Lanza) *Critica testuale e studio storico del diritto*<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> G. Viarengo, *Ricordo di Franca de Marini Avonzo*, in *Diritto@Storia* 11, 2013, 1 ss., 2.

<sup>2</sup> Viarengo, *Ricordo* cit. 2.

<sup>3</sup> F. de Marini Avonzo, C. Lanza, *Critica testuale e studio storico del diritto*, Torino 2001<sup>3</sup>, XI: «La seconda edizione (*scil.* della *Critica testuale*) del 1973 si arresta – tolte le conclusioni – alle soglie del Seicento. Non a caso. Il problema di uno ‘statuto’ della filologia non solo è posto ma nella sostanza è risolto già con l’Umanesimo... Nel corso del XVII secolo si gettano le basi del diritto moderno. E i giuristi impegnati in tale impresa citano sì le fonti romane, ma le forzano... La presente edizione oltrepassa il limite naturale della precedente». E infatti per scelta degli autori la ‘parte terza’ del volume (pp. 175-290), a firma di Carlo Lanza, è dedicata a *Le fonti romane e la formazione del diritto moderno*: prende le mosse dalla riflessione bodiniana in tema di sovranità, per affrontare i percorsi di evoluzione del diritto moderno sino all’età delle ‘codificazioni nazionali’. Le riflessioni che seguono sono relative alla parte di cui è autrice de Marini, anche in raffronto con le precedenti edizioni del ‘Corso’.

Gloria Viarengo, nel suo scritto accolto nel volume che oggi presentiamo, ne ha posto in risalto una serie di profili di grande interesse<sup>4</sup>.

Gloria ha ad esempio ben messo in luce come, nonostante Franca de Marini non abbia scritto in materia di ‘metodo’ – ad esempio sul ‘come’ condurre una esegesi romanistica o sulle tecniche di interpretazione delle fonti – sia nondimeno possibile rinvenire qualche osservazione sparsa sul punto, nei suoi lavori. La nostra ‘signora delle fonti’ si atteneva a quel ‘buon metodo storico’ consistente in una «accurata selezione del materiale documentale e in una esposizione dei risultati dove prevalgono le esigenze di un solido giudizio critico e di una efficace tecnica narrativa»<sup>5</sup>, metodo appreso alla scuola di Orestano e portato avanti con coerenza dai suoi allievi romanisti genovesi. Intendo ovviamente, oltre che Franca de Marini, anche Luigi Raggi: entrambi gli studiosi, in un clima che per molti versi precorreva quello poi diffusosi stabilmente in Italia a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, erano condotti «ad occuparsi dei fenomeni giuridici trattati... con forte spirito storico, tentando sempre di collocare il singolo dato nel contesto d’insieme della problematica trattata e nel relativo ambiente culturale che l’aveva determinato»<sup>6</sup> (quello, per intenderci, che Giovanni Tarello definiva ‘approccio sociologico-culturale’).

Nel proprio corso sulla ‘critica testuale’, de Marini intendeva, fra i numerosi obiettivi, «esporre qualche idea sul modo in cui l’interpretazione delle fonti romane è stata condotta dai tempi in cui esse venivano prodotte fino al XIX secolo...; ... esaminare quali operazioni culturali sono state compiute nel corso dei secoli, per poter continuare ad utilizzare le fonti romane»; indagare «l’uso di tecniche interpretative che includevano necessariamente una revisione dei testi»<sup>7</sup>. Nello svolgimento del compito prefissatosi l’autrice si fermava, a partire fondamentalmente dalla prima età repubblicana e fino all’età dell’umanesimo<sup>8</sup>, su percorsi e meccanismi di trasmissione dei testi di natura giuridica, e sulla progressiva trasformazione, nel tempo, delle relative tecniche di interpretazione. Tracciava cioè essenzialmente, oltre a una storia della scrittura giuridica, anche una storia della filologia esercitata nel tempo sui testi giuridici.

Fra i diversi aspetti degni di nota, un punto mi ha colpito più degli altri nella lettura.

<sup>4</sup> G. Viarengo, *Lo studio storico del diritto e la lettura delle fonti: il ‘metodo’ di Franca de Marini*, in G. Viarengo (a c. di), *Franca de Marini Avonzo, signora delle fonti. Atti del Convegno in memoria di Franca de Marini Avonzo, Genova, Aula Magna dell’Università, 9 settembre 2022*, Torino 2023, 69 ss.

<sup>5</sup> Viarengo, *Lo studio storico* cit. 70.

<sup>6</sup> F. Silla, sv. *Luigi Raggi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)* 2, Bologna 2013, 1647 ss.

<sup>7</sup> de Marini Avonzo, [C. Lanza], *Critica testuale* cit. 4.

<sup>8</sup> V. *retro*, nt. 3.

Se la prospettiva privilegiata era – si è detto – quella di una ‘storia dell’*e-segesi*’ (e già questo mostra l’originalità dell’impostazione, per come tradizionalmente siamo abituati a concepire un insegnamento di *Esegesi delle fonti del diritto romano*), non stupisce che nel ‘corso’ in esame l’autrice evidenziasse come – sia pure in modo sporadico e non sistematico – la presenza di interpolazioni nei *Digesta* fosse stata rilevata sin dall’età dei Glossatori<sup>9</sup>; né stupisce che de Marini seguisse le tracce della critica testuale e della ‘caccia ai tribonianismi’ in seno alla scuola culta, soffermandosi in ispecie sul fulgido esempio dell’*Antitribonianus* di François Hotman<sup>10</sup>.

Quello che tuttavia ha in me destato una qualche sorpresa è il rimprovero che Franca de Marini muove alla romanistica del Novecento «della prima metà del secolo» (e in alcuni casi anche a romanisti a lei contemporanei): gli studiosi di settore avrebbero appreso solo con grande ritardo dai filologi «le novità teoriche e tecniche della critica testuale, per applicarle (anche) ai testi giuridici»<sup>11</sup>. Valorizzando i progressi della filologia (per così dire ‘generale’) di un Lachmann (che pure aveva lavorato anche al palinsesto veronese), di un Wilamowitz, di un Pasquali, de Marini si mostrava fortemente critica verso la giusromanistica specie dei primi decenni del Novecento, che a suo dire avrebbe rivolto «solo un distratto interesse all’aggiornamento delle indagini testuali». Un rimprovero mosso dunque dal punto di vista del ‘metodo’. Mentre infatti la ‘nuova’ scienza storico-filologica di Lachmann, Hertz, Wilamowitz, Pasquali aveva, fra fine Ottocento e inizi Novecento, messo a valore anche i risultati provenienti dalle indagini archeologiche, linguistiche, antropologiche, oltre che giuridiche, la romanistica non sarebbe stata al passo.

de Marini dipingeva insomma una scienza romanistica frenata, impantanata, per via del metodo interpolazionista. Quest’ultimo infatti, a partire dall’ultima decade dell’Ottocento (e segnatamente dalle *Interpolationen in den Pandekten* di

<sup>9</sup> de Marini Avonzo, [C. Lanza], *Critica testuale* cit. 140: «Una ricerca delle interpolazioni compiuta con netta coscienza della sua importanza per lo studio storico delle fonti e con un corretto metodo filologico non poteva, ovviamente, essere neppure tentata dai Glossatori: la loro ideologia giuridica e la loro necessità di applicare unitariamente il diritto giustiniano dovevano per forza portarli ad escludere uno studio approfondito delle ‘stratificazioni’ testuali nell’ambito della compilazione. Tuttavia qualche interpolazione appare rilevata dai Glossatori: si legga la gl. *per omnia exaequata* a Dig. 30.1. Nel passo attribuito ad Ulpiano è esposta la regola per cui i legati vengono in tutto equiparati ai fedecommissi: la fusione dei due in un unico istituto era stata imposta solo da Giustiniano; ed il giurista medievale (anonimo: la glossa non è siglata), dopo aver annotato diversi casi in cui nel Digesto era contraddittoriamente rimasta traccia della differente regolamentazione che i due istituti avevano nella prima età imperiale, aggiunge: *dic quod aliquid est hic detractum a verbis Ulpiani a compileribus novi iuris et illud detractum inducit novitatem*».

<sup>10</sup> F. Hotman, *Antitribonianus sive dissertatio de studio legum*, 1567 (pubbl. postuma, Paris 1604).

<sup>11</sup> de Marini Avonzo, [C. Lanza], *Critica testuale* cit. 168 (ma si v. già de Marini Avonzo, *Critica testuale e studio storico del diritto*, Torino 1973<sup>2</sup>, 192, con identica formulazione).

Gradenwitz) e fino al secondo dopoguerra, si era focalizzato quasi unicamente sulla eliminazione, dalle fonti giuridiche, di tutti quegli elementi che non rispondessero a un diritto ‘classico’ (scriveva De Marini) «ricostruito come un’astrazione mistica e perfetta»<sup>12</sup>: l’opera di Giustiniano (e prima di lui di lettori postclassici) «avrebbe alterato quel sistema perfetto per introdurre nuove dottrine ... elaborate dalle scuole bizantine». Solo a partire da un momento non molto anteriore alla pubblicazione delle prime edizioni del Corso (‘oggi’ è usato da De Marini, senza più precise indicazioni temporali) la storiografia giuridica avrebbe iniziato a recepire metodi e percorsi e a dialogare con le altre scienze dell’antichità.

Ho trovato per la verità queste affermazioni alquanto sorprendenti. Non può negarsi, certo, che l’interpolazionismo sia stata per noi una corrente di pensiero dominante, fra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. E infatti negli ultimi decenni si parla con crescente insofferenza e fastidio di tale indirizzo, nel quadro di una temperie culturale in cui si tende a difendere a oltranza la ‘genuinità’ dei testi, e spesso a non porsi affatto (ahimé) in chiave critica nei loro confronti. Si trattò per l’epoca, certo, di una corrente dominante<sup>13</sup>: ma non fu l’unico indirizzo seguito nei nostri saperi. In quell’arco temporale furono numerosi i giuristi-filologi che, sia pure a conoscenza del metodo interpolazionista, condividevano e applicavano i nuovi risultati della filologia del loro tempo. Si pensi a Philipp Eduard Huschke, che fra il 1860 e il 1886 curò cinque edizioni della *Iurisprudentia anteiustiniana*<sup>14</sup>, e sulla cui edizione critica delle *Institutiones* gaiane si sarebbe fondato il lavoro di edizione delle *Institutiones*, degli anni ‘30, di Emil Seckel e Bernhard Kübler<sup>15</sup>. Si

<sup>12</sup> de Marini Avonzo, [C. Lanza], *Critica testuale* cit. 170 (si v. già de Marini Avonzo, *Critica testuale* [1973], cit. 195, con identica formulazione).

<sup>13</sup> Una rinnovata riflessione storiografica sulla c.d. critica interpolazionistica si deve a M. Miglietta, G. Santucci (a c. di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del ‘Seminario internazionale di diritto romano’ e della ‘Presentazione’ del terzo volume dei ‘Iustiniani Digesta seu Pandectae’, Digesti o Pandette dell’Imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007)*, Trento 2011 (con addendum di M. Talamanca, *La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie*, p. 217 ss.). *Inter multos* si v. altresì F.J. Andrés Santos, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* 33, 2011, 65 ss.; F. Zuccotti, *Vivagni XII. Il problema delle interpolazioni: per una nuova prospettiva critica*, in *Rivista di diritto romano online* 12, 2012, 1 ss. (estr.); Id., *Diabolus interpolator. Per un ritorno della romanistica ad una reale esegesi critica del testo*, in *Legal Roots* 2, 2013, 141 ss.; M. Avenarius, C. Baldus, F. Lamberti, M. Varvaro (a c. di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik*, *Ius Romanum* 5, Tübingen 2018; C. Baldus, C. Hattenhauer, K.-P. Schroeder (Hrsg.), *Geschichtliche Rechtswissenschaft. 100 Jahre Heidelberger Institut (1918-2018)*, Heidelberg 2018.

<sup>14</sup> Si cita solo l’ultima: P. E. Huschke, *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt. In usum maxime academicum ... Editio quinta denuo aucta et emendata*, Lipsiae 1886.

<sup>15</sup> E. Seckel, O. Kübler, *Gaius: Institutiones, Septimam editionem curavit* B. Kübler, Lipsiae 1935.

pensi a Bremer, e ai suoi *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, pubblicati fra il 1896 e il 1901<sup>16</sup>, ai *Fontes Iuris Romani antiqui* di Bruns, come rivisti da Mommsen e dallo stesso Gradenwitz nel 1909<sup>17</sup> e ai nostrani *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, la cui prima edizione, a cura di Riccobono e Baviera, è datata, come notissimo, al 1908<sup>18</sup>. Si pensi al lavoro preziosissimo di Contardo Ferrini quanto alla Parafrasi di Teofilo, ma soprattutto al suo contributo del 1901 *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, nel quale all'uso del 'metodo' interpolazionista si affiancavano significativamente svariati altri strumenti della 'cassetta degli attrezzi' del filologo<sup>19</sup>. Si pensi, per guardare un poco più avanti, alla figura di Arangio-Ruiz, e al suo spiccato interesse verso la papirologia e l'epigrafia giuridica (la pubblicazione ad opera sua del Gaio antinoita risale, ricordiamolo, al 1934, la silloge dei *Negotia*, all'interno dei *FIRA*, al 1943)<sup>20</sup>. L'elenco potrebbe continuare. Da dove derivava dunque l'affermazione 'tranchant' di de Marini quanto all'effetto nocivo dell'interpolazionismo sulla romanistica nostrana, tale da rallentare sensibilmente il progresso della nostra scienza in confronto alla rapida evoluzione della filologia e delle altre scienze dell'antichità?

Mette appena conto di ricordare che, trovandoci dinanzi a un Corso, destinato agli studenti di *Esegesi*, una certa quota di genericità sia certo da imputare al 'genere' letterario.

Di sicuro giocava però qui, come altrove, un ruolo l'insegnamento del Maestro, Riccardo Orestano. Mi fermo in modo assai cursorio su alcuni passaggi della seconda edizione dell'*Introduzione*, del 1961, meritoriamente ripubblicata, un paio d'anni orsono, dall'editore Giappichelli, con una nota introduttiva di Massimo Brutti. Un'edizione, la seconda, arricchita (rispetto alla prima del 1953) proprio grazie alle ricerche e all'insegnamento di Orestano presso la Facoltà giuridica di Genova<sup>21</sup>. Orestano, nel 3° capitolo (*Il problema storico del diritto romano e del suo studio*), mostrava come l'interpolazionismo fosse mosso dall'intento «di arrivare, attraverso un approfondimento storico, alla chiarificazione dei problemi che la dommatica veniva ponendo, e di sgombrarle la via da-

<sup>16</sup> F. P. Bremer, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, Lipsiae 1896-1901

<sup>17</sup> C. G. Bruns, *Fontes Iuris Romani Antiqui. Leges et Negotia. Post curas Theodori Mommseni editionibus quintae et sextae adhibitas septimum edidit* O. Gradenwitz, Tubingae 1909.

<sup>18</sup> Sull'opera di Salvatore Riccobono, per tutti, M. Varvaro, sv. *Riccobono, Salvatore sr.*, in *Dizionario biografico* cit. 1685 ss.

<sup>19</sup> C. Ferrini, *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, in *BIDR.* 13, 1901, 101 ss.

<sup>20</sup> Sulla figura e l'opera di Arangio-Ruiz, per tutti, M. Talamanca, sv. *Arangio-Ruiz, Vincenzo*, in *Dizionario biografico degli italiani. Suppl. (A-C)* 34, 1988, 158 ss.; L. Labruna, *Rileggere i Maestri: Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *TSDP* 3, 2010, 1 ss. (estr.), ove bibl. precedente.

<sup>21</sup> R. Orestano, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Torino 1961<sup>2</sup> (rist. Torino 2021, con *Note introduttive* di M. Brutti, *ibid.* XVII ss.).

gli ostacoli e dagli intoppi che i contrastanti dati delle fonti di continuo erigevano al suo cammino» - era assente dunque, in tale processo, «un'avvertita e precisa distinzione fra elaborazione moderna e studio del pensiero antico»<sup>22</sup>. L'*humus* nel quale era sorto e fiorito l'interpolazionismo partiva, secondo Orestano, come ricorda anche Antonello Calore nel contributo presente nel volume che oggi discutiamo, dalla 'anacronistica scissione' fra fonti giuridiche ed extragiuridiche. Presupporre una dicotomia fra le diverse fonti di conoscenza del diritto antico (distinte ovviamente epoca per epoca) conduceva ad attribuire un ruolo di primaria importanza alle fonti 'normative' e altresì agli scritti della giurisprudenza romana, anche a quelli trãditi al di fuori della Compilazione. La connessa svalutazione delle fonti non giuridiche, unitamente ad altri meccanismi di pensiero coevi, faceva sì «che fonti della più varia natura ed epoca – purché ed in quanto 'giuridiche' – venissero utilizzate *pêle mêle*, ponendo sullo stesso piano leggi, editti, senatoconsulti, costituzioni, responsi, elaborazioni dottrinarie ed esposizioni didattiche, tutte assunte, nel loro insieme ... come espressioni normative fra loro equipollenti e fungibili» - tutte parti, insomma, «di un unico ordinamento ideale da 'costruire' come un immenso mosaico»<sup>23</sup>. L'intento fondamentale di quella edizione della *Introduzione*, (non l'unico, per vero) era (come posto in risalto anche da Massimo Brutti) «mettere in discussione il carattere adiaforo e tendenzialmente sovratemporale delle entità concettuali prodotte dalla pandettistica» e le 'istanze sistematiche' delle età precedenti, svincolate da una consapevolezza della 'integrale storicità' del diritto<sup>24</sup>. Onde una rivalutazione 'a tutto campo' di fonti di ogni genere utili a ricostruire l'esperienza giuridica, sia quella dell'antica Roma, che quella della tradizione romanistica.

Come mette appena conto di dire, e come era posto in risalto in quelle pagine della *Introduzione*, la prima 'opposizione' ai risultati più radicali dell'interpolazionismo, in Italia, era stata messa in campo dal maestro di Orestano, Salvatore Riccobono, a partire da un suo famosissimo lavoro monografico del 1917<sup>25</sup>. Da quel momento Riccobono (già allievo di Gradenwitz e adepto del metodo 'bizantinista'. Una opposizione svoltasi lungo quasi un quarantennio di attività scientifica (dal 1917 al 1958, anno della sua morte). Un percorso che (come lo stesso Riccobono ebbe a ribadire ad esempio nel 1947) lo aveva condotto ad «arginare

<sup>22</sup> Orestano, *Introduzione* cit. 322.

<sup>23</sup> Orestano, *Introduzione* cit. 322.

<sup>24</sup> M. Brutti, *Esperienza giuridica e lettura dei testi. Alla scuola di Orestano*, in Franca de Marini Avonzo signora delle fonti cit. 3 ss., 5.

<sup>25</sup> S. Riccobono, *Dal diritto romano classico al diritto moderno*, in *Annali del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo*, voll. 3-4, Palermo 1917.

quell'impetuosa valanga distruggitrice della tradizione e delle dottrine romane, che nel corso degli ultimi decenni si era abbattuta sulla scienza romanistica»<sup>26</sup>.

Direi che nell'enfasi usata da Riccobono contro la teoria interpolazionista (che fra gli anni '20 e '40 del Novecento era metodologia comunque salda e diffusa fra i romanisti), poi filtrata attraverso Orestano, siano da rinvenirsi i 'semi' delle affermazioni che troviamo nel 'corso' di de Marini sulla *Critica testuale*, anche per quel che attiene alla necessità di una attenta rivalutazione delle fonti non giuridiche. Occorrerebbe ovviamente una rilettura della intera produzione di Riccobono degli anni successivi alla 'svolta', per valorizzarne ragionamenti e torsioni. Un lavoro di scavo che negli ultimi anni, a quanto mi consta, è stato avviato, ma che richiederebbe, credo, ulteriori indagini<sup>27</sup>. Uno dei 'germi' delle affermazioni presenti in Orestano e poi in De Marini mi sembra possa fondatamente rintracciarsi nella recensione che Riccobono pubblicò, nel 1929, al lavoro di Johannes Stroux, *Summum ius summa iniuria*<sup>28</sup>. L'indagine di Stroux ebbe una risonanza incredibile nella scienza giuridica dell'epoca. La massima retorica, riprodotta da Cicerone, *summum ius summa iniuria* era espressiva della necessità, per i giuristi, di interpretare il diritto vigente e adattarlo alle esigenze del loro tempo, un'attività fortemente influenzata dalla retorica: essendo la prospettiva retorica quella della controversialità, essa era in grado di ispirare interpretazioni 'evolutive' improntate a una ricerca di giustizia sostanziale.

Riccobono considerava il saggio di Stroux «un capolavoro... lo studio più notevole che sia apparso in questo principio del secolo nel campo delle indagini storico-giuridiche». Per lo studioso palermitano «soltanto un filologo poteva dare una dimostrazione così compiuta dell'argomento, ... rintracciando e coordinando dalle fonti non giuridiche in primo luogo, i più intimi legami tra la cultura greca e la romana, tra dottrine retoriche e filosofiche dei Greci e la giurisprudenza romana... Giuristi e storici sulla fine del sec. XIX avevano potuto constatare gli effetti di un nuovo metodo dell'*interpretatio iuris* che, in opposizione a quello letterale usato dalla giurisprudenza antica, s'era introdotto sulla

<sup>26</sup> Si v., per la 'svolta' riccoboniana, per tutti M. Varvaro, *Circolazione e sviluppo di un modello metodologico. La critica testuale delle fonti giuridiche romane fra Otto Gradenwitz e Salvatore Riccobono*, in M. Avenarius, C. Baldus, F. Lamberti, M. Varvaro (a c. di), *Gradenwitz, Riccobono* cit. 55 ss.

<sup>27</sup> V. *retro*, ntt. 13 e 26, cui *adde* le ricerche contenute nel volume M. Varvaro (a c. di), *L'eredità di Salvatore Riccobono. Atti dell'incontro internazionale di studi (Palermo, 29-30 marzo 2019)*, Palermo 2020.

<sup>28</sup> J. Stroux, *Summum ius summa iniuria. Ein Kapitel aus der Geschichte der 'interpretatio iuris'*, Leipzig 1926; riapparso in traduzione italiana (di G. Funaioli) G. Stroux, *Summum ius summa iniuria. Un capitolo concernente la storia della interpretatio iuris*, in *AUPA* 12, 1929, 639 ss., con prefazione appunto di Salvatore Riccobono. La recensione al lavoro di Stroux a firma di Riccobono è in *Gnomon* 5, 1929, 65 ss.

fine della Repubblica; ed essi avevano pur notato l'impulso che ne venne allo sviluppo ed alla trasformazione del diritto... Una dimostrazione particolareggiata mancava. Lo Stroux, ora, ci ha rivelato i nessi più intimi tra gl'insegnamenti della retorica e la pratica giudiziaria, il rapido processo di formazione di nuove dottrine giuridiche basate sui nuovi metodi dell'interpretazione, la prevalenza dell'equità sullo stretto diritto, della *voluntas* sui *verba*, [etc. etc.]... La dissertazione dello Stroux è venuta in un momento opportuno, che ne aumenta il valore. Infatti gli spunti e gli accertamenti contenuti nelle opere degli scrittori del sec. XIX restarono sterili; non solo essi non furono proseguiti e svolti, piuttosto furono travolti dalle fervorose indagini interpolazionistiche. Le quali condotte, sin dal primo momento, in base soltanto agli elementi formali ed ai contrasti che essi suscitavano nel sistema del diritto, s'indirizzarono sempre più verso la ricostruzione d'un diritto che si credette tutto nuovo, rivelato da quelle interpolazioni bizantine... Nel raggio di questa visione storica non potevano... entrare gli elementi contenuti nell'opera di Cicerone»<sup>29</sup>. In queste parole si trovano, mi sembra, tutti gli elementi portanti delle affermazioni presenti in Orestano (valorizzazione delle fonti non giuridiche, importanza della storicizzazione quale principio-guida per la valutazione dei testi) e di quelle presenti in de Marini (effetto 'paralizzante' del metodo interpolazionista quanto a un'evoluzione della scienza storico-giuridica nei primi decenni del Novecento). Se però le parole di Riccobono riguardavano solo l'importanza dell'opera di Cicerone, e 'solo' per quanto attinente al ruolo degli insegnamenti e dell'attività dei retori nello sviluppo del diritto privato romano, in Orestano prima e in Franca de Marini poi le riflessioni in esame vennero estese all'intero bagaglio della cultura letteraria latina. La loro 'presa di posizione' si giustificava forse anzi tutto per la necessità di liberare la romanistica da un percepito isolamento (da un lato verso gli studiosi del diritto positivo, dall'altro verso i cultori di altre scienze dell'antichità) del quale diversi dei nostri maestri apparivano aver sentito il peso. Ma la generalizzazione mi pare potesse essere funzionale anche a favorire la maturazione di metodi che per l'epoca apparivano ancora abbastanza nuovi, in una fase (gli anni '60) in cui la romanistica ancora faticava a emanciparsi *in toto* dall'interpolazionismo e in un luogo (la Genova di quegli anni) in cui gli insegnamenti di Orestano, e per suo tramite di Riccobono, avevano portato nuova linfa nel sapere giuridico e romanistico e semi fecondi nelle giovani menti che lo circondavano.

Francesca Lamberti  
Università del Salento  
francesca.lamberti@unisalento.it

<sup>29</sup> Riccobono, rec. a Stroux, *Summum ius* cit. 5 ss.